



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessore

**DECRETO N 971/Dec.A/54 DEL 6 AGOSTO 2013**

. . . . .

**Oggetto: Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Campagna 2013/2014. Determinazione del periodo vendemmiale, delle fermentazioni e delle rifermentazioni.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO il Reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009.
- VISTO il Reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- VISTO il Regolamento 436/2009 (in allegato) della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento CE 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- VISTO il decreto legislativo n. 260/2000 e modifiche concernente le disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. CE n. 1493/99;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE**

L'Assessore

VISTA la legge n. 82 del 20 febbraio 2006 concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione Comune di mercato (OCM) del vino ed in particolare l'art. 9 che stabilisce che le Regioni debbano stabilire annualmente con un proprio provvedimento il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni dei vini;

CONSIDERATO che in base alle norme citate è necessario emanare annualmente, e quindi per la campagna vitivinicola 2013-2014, un provvedimento che stabilisce il periodo vendemmiale e il periodo di fermentazione e rifermentazione nella regione Sardegna;

#### **DECRETA**

ART. 1 Il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2013-2014 ha inizio il 1 agosto 2013 e termina il 31 dicembre 2013.

ART. 2 Le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite dal 1 agosto 2013 al 31 dicembre 2013.

ART. 3 Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito devono essere comunicate a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti all'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.

ART. 4 È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ad eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti e per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

ART. 5 Il presente atto è reso pubblico tramite affissione all'Albo dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore

**Oscar Cherchi**